



COMUNE DI VILLACIDRO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 22 .12.2016

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Indice

Capo I- Disposizioni generali

ARTICOLO 1	Oggetto del Regolamento e Quadro normativo di riferimento
ARTICOLO 2	Definizioni
ARTICOLO 3	Tipologie di mercati
ARTICOLO 4	Istituzione di un mercato
ARTICOLO 5	Ampliamento, mutamento della periodicità, modificazione, soppressione di un mercato
ARTICOLO 6	Compiti degli Uffici Comunali
ARTICOLO 7	Autorizzazione per l'esercizio su area pubblica e procedura di rilascio
ARTICOLO 8	Subingresso e reintestazione
ARTICOLO 9	Vendita esercitata da imprenditori agricoli
ARTICOLO 10	Vendita a mezzo di veicoli
ARTICOLO 11	Normativa igienico-sanitaria
ARTICOLO 12	Classe e Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Capo II- Disciplina del mercato con posteggi

ARTICOLO 13	Mercato settimanale e orari di vendita
ARTICOLO 14	Dimensioni, attrezzature e parcheggi
ARTICOLO 15	Concessioni dei posteggi e criteri generali per l'assegnazione
ARTICOLO 16	Assegnazione dei posteggi disponibili e tenuta del registro di spunta
ARTICOLO 17	Assenze
ARTICOLO 18	Revoca dell'assegnazione del posteggio
ARTICOLO 19	Rinuncia all'autorizzazione
ARTICOLO 20	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
ARTICOLO 21	Norme di comportamento
ARTICOLO 22	Atti dannosi nel mercato e responsabilità
ARTICOLO 23	Ulteriori prescrizioni

Capo III Disciplina del commercio itinerante

ARTICOLO 24	Svolgimento dell'attività in forma itinerante
ARTICOLO 25	Commercio Itinerante - Divieti
ARTICOLO 26	Imprenditori Agricoli nel commercio itinerante

Capo IV Disciplina per fiere

ARTICOLO 27	Fiere
ARTICOLO 28	Modalità di partecipazione alle fiere
ARTICOLO 29	Mercati domenicali e festivi

Capo V Concessioni temporanee e stagionali

ARTICOLO 30 Concessioni temporanee

ARTICOLO 31 Criteri per il rilascio delle concessioni temporanee

Capo VI Posteggi fuori mercato

ARTICOLO 32 Posteggi fuori mercato

Capo VII Ulteriori disposizione e sanzioni

ARTICOLO 33 Sanzioni pecuniarie

ARTICOLO 34 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Quadro normativo di riferimento

1. Con il presente Regolamento vengono stabilite le disposizioni per l'esercizio del commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Villacidro.

2. Il presente Regolamento, persegue le seguenti finalità:

a) riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;

c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

3. Il Quadro normativo di riferimento è dato da:

- D.lgs. del 31.03.1998, n. 114;
- D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228;
- D.G.R. n. 3/14 del 24.1.2006;
- Capo II – artt. 14 – 18 della Legge Regionale 18.5.2006, n. 5 e sue ss. mm.ii.;
- Direttiva 2006/123/CE;
- D.G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 5.3.2008, n. 3 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. del 26.3.2010, n. 59 e ss.mm.ii.;
- Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);
- Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.
- Documento Unitario delle Regioni e delle Province autonome concernente "Linee applicative dell'Intesa Della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materi di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" n.16/94CR08/C11 del 03.08.2016.
- Legge Regionale 20.10.2016, n. 24;

Articolo 2 – Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
 - c) **Posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **Titolare di posteggio o Assegnatario:** operatore legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su un posteggio del mercato in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal Comune ed iscritto regolarmente al Registro delle Imprese;
 - e) **Fiera o sagra:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) **Posteggio disponibile:** posteggio di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all'ora stabilita e quindi disponibile per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti;
 - g) Per **spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - h) Per **spuntista:** l'operatore commerciale legittimato ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche (ed iscritto regolarmente al Registro delle Imprese come impresa attiva), che non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare o non ancora assegnato.
 - i) **Registro di spunta:** registro all'interno del quale vengono annotate le presenze degli operatori non titolari di posteggio.
 - j) **Hobbisti:** quei soggetti (persone fisiche) che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore e per la quale attività non superano, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00. Tali soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, devono attenersi alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Articolo 3 - Tipologie di mercati

I mercati sono distinti in:

- a) mercati nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari, e prodotti agricoli;
- b) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
- c) sagre, feste e manifestazioni varie.

2. La definizione delle aree di mercato tiene conto:

- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
- b) delle norme in materia di viabilità;
- c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
- e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) di altri motivi di pubblico interesse.

3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

4. Il Comune ha il dovere di dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee (bagni, acqua potabile, ecc.).

Articolo 4 – Istituzione di un mercato

1. Il Comune determina l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 15 comma 13 della Legge Regionale 18.05.2006, n.5.

2. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Nella deliberazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) l'organico dei posteggi;
- c) il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali di cui il mercato è dotato;
- e) gli allegati tecnici in cui si individuano la tipologia e le dimensioni delle strutture da utilizzarsi per la vendita per ogni mercato ed i criteri generali sulle modalità di svolgimento dell'attività nei mercati medesimi.

Articolo 5 - Ampliamento, mutamento della periodicità, modificazione, soppressione di un mercato

1. L'ampliamento dei mercati ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato relativamente a mercati esistenti, sono deliberati dal Consiglio comunale con le stesse norme previste per l'istituzione di nuovi mercati. Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale e la sua soppressione sono disposte dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli "spuntisti", per sei mesi;
- c) relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o di riordino generale delle aree coinvolte.

2. È soggetta a Delibera di Giunta comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato e lo spostamento di un singolo stallo all'interno del mercato.

3. In deroga alla previsione del comma 1, nei casi di massima urgenza, le stesse disposizioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 – Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, spetta all'Amministrazione comunale, nell'ambito delle competenze e poteri previsti dalla Legge Regionale n.5 del 18.05.2006. e ss.mm.ii., che la esercita direttamente tramite i propri Uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emettere provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. L'Ufficio Attività Produttive e Commercio, preposto al servizio per ogni rilascio d'autorizzazione, comunica all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Contratti ed al Comando dei VV.UU. del Comune detti rilasci, precisando: i dati anagrafici dell'assegnatario, la superficie, l'ubicazione, e le caratteristiche, ai fini degli adempimenti di competenza.

4. Alla Polizia Locale compete il controllo ed il presidio del mercato, la gestione della spunta, la trasmissione mensile all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Attività Produttive e Commercio delle presenze dell'anno in corso e quelle totali di ciascun operatore, nonché l'accertamento delle violazioni a norme legislative e regolamentari.

Articolo 7 – Autorizzazione per l'esercizio su area pubblica e procedura di rilascio

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) sugli ulteriori spazi individuati dal Comune.

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUAAP, dichiarazione unica autocertificativa attività produttive, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 5.3.2008, da parte di imprese, regolarmente costituite secondo le norme vigenti, per la quale si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

3. La DUAAP per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, abilita anche all'esercizio dell'attività nei posteggi liberi dei mercati o fuori mercato, presso il domicilio del compratore e nei locali dove questo si trova per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento e svago, alla partecipazione alle fiere ed alle sagre ed all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.

4. La DUAAP per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune nel quale il richiedente, se persona fisica o giuridica, intenda avviare l'attività.

5. Chi è abilitato all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, lo è anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla DUAAP.

6. In caso di assegnazione a seguito di bando pubblico, dovrà essere presentata la DUAAP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal rilascio del provvedimento di concessione del posteggio, pena la decadenza. In caso di presentazione di DUAAP per subingresso, valgono le disposizioni presenti all'art. 8 del presente Regolamento.

7. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett. a) e b), gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di possedere preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione.

Articolo 8 - Subingresso e reintestazione

1. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio del mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo. Costituisce trasferimento permanente la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, la donazione e il conferimento d'azienda, mentre costituisce trasferimento temporaneo l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda.
2. I trasferimenti permanenti e temporanei devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ed il subentrante è tenuto a trasmettere la DUAAP al settore competente entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
3. Il subentrante può esercitare previa comunicazione di subingresso al Comune. L'eventuale esercizio dell'attività sul posteggio in mancanza della comunicazione di subingresso, sarà sanzionata ed equiparata ad una assenza non giustificata.
4. In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi, la consegna dell'atto notarile non assolve l'obbligo di comunicazione e non abilita neanche all'esercizio temporaneo dell'attività sul posteggio.
5. In assenza di comunicazione di subingresso, da effettuarsi entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento d'azienda o ramo di azienda, il posteggio torna nella disponibilità del Comune.
6. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUAAP entro tre mesi dal decesso del titolare ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui art. 71 del 26.3.2010, n. 59 e ss.mm.ii; (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
7. La cessione o gestione dell'azienda a terzi, in difformità a quanto stabilito dal presente articolo, determina la decadenza della DUAAP e della concessione di posteggio.
8. In caso di subingresso, le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico, si trasmettono dal precedente titolare al subentrante. Il subentrante, prima del subingresso, è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.
9. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo-concessorio/DUAAP. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo-concessorio/DUAAP.
10. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'Ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante, ed il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
11. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.
12. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

Articolo 9 – Vendita esercitata da imprenditori agricoli

1. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss. mm.ii.. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale, singolo ed associato, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1 e ss.mm.ii..
2. A favore degli imprenditori agricoli è riservato un numero di posteggi non inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione ed il 30% dei posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori agricoli il 30% dei posteggi disponibili.
3. Per vendita dei prodotti propri si intende anche la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l'uso di cartelli o altra modalità, se l'origine dei prodotti è "di produzione propria", "di produzione di altra azienda agricola", "di produzione commerciale" oppure trattasi di "prodotti di propria produzione trasformati" nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e zootecnici.
4. Per l'istituzione di un mercato ad essi riservato, si intende procedere con apposito disciplinare e sulla base del vigente Regolamento comunale per la disciplina del mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 28.01.2011.

Articolo 10 - Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e/o coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. È vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
2. L'individuazione e l'istituzione di nuovi posteggi in aree demaniali è soggetto ad intesa con l'autorità competente.

Articolo 12- Classe e Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Il Comune di Villacidro, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti dall'art. 43 comma 1 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 per i Comuni classificati di Classe IV.
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e Regolamenti vigenti.

Capo II Disciplina del mercato con posteggi

Articolo 13- Mercato settimanale e orari di vendita

1. Il mercato con posteggi si svolge con cadenza settimanale nella giornata del mercoledì nella Via Fluminera, nel tratto compreso tra la Via Regione Sarda e la Via Aldo Moro e nell'adiacente area parcheggio.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene effettuato. Il Sindaco, con ordinanza e su richiesta di almeno il 50% degli operatori titolari, può autorizzare l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive. La partecipazione degli operatori è facoltativa e le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza delle graduatorie stilate in caso di miglioria o trasferimento del mercato.
3. Gli orari di svolgimento del mercato sono i seguenti:
 - a) orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale: 07:00
 - b) orario entro il quale deve essere occupato il posteggio: 08:30
 - c) orario per l'assegnazione dei posteggi agli spuntisti, in caso il posteggio sia assegnato ad altro operatore: 08:30
 - d) orario di apertura del mercato: 07:30
 - e) orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, per i quali gli organi di vigilanza possano chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie: 13:00;
4. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato al massimo mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero il posteggio entro un'ora dopo il termine fissato per la fine delle vendite, libero da rifiuti e ingombri.
5. Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative e provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita, per motivate esigenze di pubblico interesse

Articolo 14 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e sono numerati.
2. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
3. La corsia di passaggio ossia la viabilità interna al mercato non potrà essere inferiore a metri 2,50.
4. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita, nelle aree in cui è consentito.
5. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
6. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio assegnato.

7. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività e i rifiuti o conferiti negli appositi contenitori, o, differenziati per categorie, lasciati in busta chiusa sul posto occupato dal posteggio.

Articolo 15 – Concessioni dei posteggi e criteri generali per l'assegnazione

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni e non può essere tacitamente rinnovata.
2. Ciascun esercente ha diritto ad un solo posteggio.
3. L'Amministrazione comunale può modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando pubblico, in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
5. La concessione del posteggio è strettamente connessa all'esercizio dell'attività di vendita e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente, salvo autorizzazione del Comune.
6. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81 e l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
7. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e con applicazione di tutte quelle forme stabilite dalla legislazione sul lavoro, purché si tratti di persone appositamente delegate. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. del 31.03.1998, n. 114 e art. 2 della Legge Regionale 18.05.2006, n.5.
8. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione del bando pubblico, in base a graduatoria delle domande redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

A) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa;
- 2) l'anzianità di assegnazione acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;

B) Criterio dell'anzianità di spunta nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

- 1) determinata in base al numero di volte che l'operatore ha partecipato alla spunta, (dimostrabile mediante il verbale di assegnazione temporanea dei posteggi non occupati rilasciati dal Comando di Polizia Locale, con allegata ricevuta di pagamento TOSAP per ogni giornata di effettiva presenza);

C) criteri in ulteriore subordine progressivo:

- 1) la presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- 2) il numero familiari a carico;

Il bando di assegnazione dei posteggi dovrà in ogni caso prevedere:

- massima pubblicità e divulgazione;
- termine minimo di 30 giorni per la presentazione delle domande;

- pubblicazione delle graduatorie provvisorie con un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla revisione delle graduatorie stesse;
- pubblicazione delle graduatorie definitive.

9. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore, secondo l'ordine di collocazione nelle specifiche graduatorie. Il primo richiedente in graduatoria, in base alla tipologia merceologica, ha priorità nella scelta sul secondo e così di seguito sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

10. Per gli imprenditori agricoli, al fine di garantire il numero minimo di posteggi, verrà stilata apposita graduatoria.

11. L'Ufficio di competenza assegna i posteggi esistenti che si rendono liberi per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria. La graduatoria avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ed è prorogabile con Delibera di Giunta comunale.

12. L'Ufficio di competenza può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato, esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

13. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 16 – Assegnazione dei posteggi disponibili e tenuta del registro di spunta

1. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato sono assegnati giornalmente dal personale della Polizia Locale, ferma restando la stessa tipologia merceologica. L'assegnazione potrà avvenire solo a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato (desumibile dal registro di spunta), tenendo conto sia dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio e sia, ai fini della priorità, dell'anzianità professionale, determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP, salvo nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP. Per presenza effettiva, si intende quella conseguita con l'occupazione dell'area pubblica e con l'esercizio dell'attività di vendita. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.

2. Il 30% dei posteggi disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di imprenditori agricoli l'assegnazione dei posteggi disponibili viene effettuata con le modalità di cui al comma 1 agli altri operatori.

3. La stessa procedura di cui al comma 1, si applica anche ai posteggi vacanti e non assegnati tramite bando pubblico nel mercato, in caso di esaurimento e/o scadenza della graduatoria.

4. Ai fini del presente articolo si considera temporaneamente disponibile e quindi non occupato il posteggio ove l'operatore titolare non si presenti entro il limite ultimo di inizio dell'orario di vendita stabilito per il mercato e laddove non abbia comunicato il ritardo.

5. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti o non assegnati, la Polizia Locale provvede attraverso la graduatoria formatasi nel registro di spunta. Il suddetto registro deve essere aggiornato dalla Polizia Locale alla scadenza di ogni anno solare.

6. Ai fini dell'assegnazione del posteggio allo spuntista la Polizia Locale verifica il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP).

7. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUAAP con ricevuta, visura camerale aggiornata,

documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

8. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature. Inoltre, all'operatore che prenderà parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver ottenuto l'assegnazione del posteggio, rifiuta il medesimo, non verrà considerata valida la presenza.

Articolo 17 – Assenze

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze ingiustificate non superiore a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali.

2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate nei mercati settimanali. Il posteggio rientra nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.

3. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente un posteggio diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario massimo previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

4. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera E) della Legge Regionale 18.5.2006, n. 5 e sue ss. mm.ii e dal D.lgs. del 31.03.1998, n. 114.

5. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.

6. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.

Articolo 18 – Revoca dell'assegnazione del posteggio

1.E' disposta la revoca dell'assegnazione del posteggio qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente Regolamento;
- b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. del 26.3.2010, n. 59 e ss.mm.ii (requisiti morali, professionali e antimafia);
- c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- d) morosità nel pagamento per la tassa di occupazione suolo pubblico secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TOSAP;
- e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- f) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato.

2. Lo stesso Ufficio provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nella quale, oltre all'indicazione dettagliata della motivazione, viene attribuito all'operatore un periodo di 20 (venti) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.

3. Trascorso tale termine, senza che le controdeduzioni vengano accettate, l'Ufficio comunica all'operatore il provvedimento di revoca. Eventuali presenze nel mercato successivamente alla data di revoca dell'assegnazione saranno soggette in ogni caso al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia Locale con lo stesso verbale di violazione la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 Legge Regionale 18.5.2006, n. 5 e sue ss. mm.ii.
5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione o assegnazione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di revoca, non provveda entro e non oltre i successivi 20 giorni(venti) al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la revoca della concessione del posteggio e della DUAAP fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.
6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l'operatore moroso potrà richiedere la rateizzazione del debito. La rateizzazione potrà essere accordata esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall'operatore all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di revoca. Nel caso di mancato pagamento di massimo tre rate, anche non consecutive, si procederà alla revoca dell'autorizzazione, senza necessità di ulteriore preavviso.
7. I posteggi divenuti disponibili a seguito revoca vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente.

Articolo 19 – Rinuncia all'autorizzazione

1.L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggio dato in concessione può essere oggetto di rinuncia volontaria da parte del titolare che né da comunicazione per iscritto all'Ufficio Attività Produttive e Commercio. La rinuncia, ai fini del pagamento della TOSAP, ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di protocollazione della comunicazione.

Articolo 20-Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

- 1.Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area di svolgimento del mercato è interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. la circolazione dei veicoli, con contestuale divieto di sosta.
- 2.Al predetto divieto derogano tutti i veicoli degli operatori del mercato, dei mezzi di pronto intervento e soccorso.

Articolo 21 – Norme di comportamento

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
 - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
 - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
 - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli organi incaricati del Comune;
 - d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
 - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.
- 2.Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi agli spuntisti, l'operatore assegnatario è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta

dopo le ore 8.30 (otto e trenta). Tale posteggio potrà pertanto essere assegnato ad uno spuntista a partire dalle ore 8.30 (otto e trenta).

Articolo 22 – Atti dannosi nel mercato e responsabilità

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato.
2. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
3. L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché dei furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

Articolo 23 – Ulteriori prescrizioni

- 1 I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.
2. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e ai residenti.
4. È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l'autorizzazione o DUAAP e concessione del posteggio.
5. Nei posteggi posizionati su area pavimentata l'operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. Uguale protezione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente o altre attrezzature (griglie, friggitorici, etc.) da cui possano colare liquidi o sostanze potenzialmente dannose per l'integrità della pavimentazione.
6. In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza.
7. L'utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
8. Ciascun titolare deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. In particolare devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco - prot. n. 3794 del 12.3.2014, relativa alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

Capo III Disciplina del commercio itinerante

Articolo 24 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) viene svolto su tutte le aree pubbliche;

- b) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, trascorsi i quali l'esercente dovrà spostarsi per almeno 500 metri;
- c) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni di cui alle leggi sanitarie di settore;
- d) l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura;
- e) la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione.

Articolo 25 – Commercio Itinerante - Divieti

1. L'esercizio in forma itinerante è vietato nella giornata del mercoledì, come da Ordinanza Sindacale n. 131 bis del 21.09.2010, nonché nel centro storico e nelle vie e/o piazze secondo l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 28.03.2012;
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche a chi esercita la vendita di propri prodotti e quindi anche agli imprenditori agricoli in forma itinerante.
3. Il commerciante itinerante non può collocare le merci a terra né può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionate a terra. È consentito l'esercizio del commercio con automezzo a condizione che la sosta sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale

Articolo 26– Imprenditori Agricoli nel commercio itinerante

1. Per gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente capo.
- 2.

Capo IV Disciplina per fiere

Articolo 27 – Fiere

1. Per le caratteristiche riguardanti la determinazione dei criteri di qualificazione delle fiere si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/14 del 24.1.2006.
2. Le fiere locali o comunali, vengono istituite con Deliberazione della Giunta comunale e si possono svolgere in qualunque giorno della settimana ed in aree distinte da quelle in cui si svolge il mercato.
3. Nelle fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali, la Giunta comunale può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica, ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono inoltre partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Articolo 28 - Modalità di partecipazione alle fiere

1. Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio nel territorio comunale devono:
 - essere in possesso di autorizzazione o dichiarazione DUAAP ed i rispettivi modelli allegati per il commercio su aree pubbliche;
 - presentare richiesta al Comune.

2. La priorità nella graduatoria di ammissione alle fiere, per i non titolari di posteggio nel territorio comunale, è valutata sulla base delle produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare, in riferimento alla tipologia di fiera.

Articolo 29- Mercati domenicali e festivi

1. Il Comune può istituire mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dalle disposizioni di attuazione della Legge Regionale 18.5.2006, n. 5 e sue ss. mm.ii.

Capo V Concessioni temporanee e stagionali

Articolo 30– Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente Regolamento;

c) in occasione delle feste e sagre locali.

2. La concessione può essere:

a) per posteggio singolo;

b) per feste e sagre, in prossimità e in occasione degli eventi;

c) stagionale.

3. Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.

4. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. del 31.03.1998, n. 114, agricoltori in possesso di autorizzazione ai sensi del D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228.

5. Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

6. È consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

7. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuate da appositi provvedimenti.

Articolo 31– Criteri per il rilascio delle concessioni temporanee

1. Per il rilascio della concessione dei posteggi di cui alle concessioni temporanee, le domande dovranno essere presentate al Comune entro i 10 giorni antecedenti la data prevista per l'evento, con facoltà dell'Amministrazione comunale di accogliere eventuali domande pervenute successivamente a tale termine.

2. Gli orari delle vendite sono stabiliti con atto Sindacale.

Capo VI Posteggi fuori mercato

Articolo 32 –Posteggi fuori mercato

1. Il Comune di Villacidro con apposito atto di Giunta comunale n.195 del 27.10.2004 e sua rettifica con deliberazione n. 5 del 28.01.2005 ha individuato nell'area adiacente al Cimitero, n. 5 posteggi fuori mercato di cui 3 destinati a produttori e 2 a commercianti su area pubblica.
2. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene a mezzo di bando pubblico, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento per l'assegnazione dei posteggi nel mercato. Sarà compito dell'Ufficio competente provvedere al rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Verrà disposta la revoca dell'assegnazione del posteggio qualora l'Ufficio competente accerti il verificarsi di una delle cause descritte nell'articolo 18 del presente Regolamento.

Capo VI Ulteriori disposizione e sanzioni

Articolo 33- Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diverse sanzioni.

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
4. Il presente Regolamento abroga le "Norme Regolamentari per la concessione di aree pubbliche per l'esercizio del commercio ambulante" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 in data 19.12.1977 e ss.mm.ii.
5. Copia del presente Regolamento unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale che lo approva sarà trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, così come disposto dalle disposizioni regionali vigenti.